

to dall'articolo 84 della Costituzione, intesa la lettura di un Progetto di Legge relativo alle persone da escludersi negli appalti, che si fanno a conto della Nazione approvato dal Consiglio Legislativo il dì 7 del mese di Luglio corrente, trasmessogli dal Governo il giorno 8 del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua Seduta del 10 dello stesso mese la discussione sull'istesso Progetto, raccolti i suffragj a scrutinio segreto

D E C R E T A

Art. I. Ai Funzionarj pubblici stipendiati dalla Nazione, ed a qualunque Impiegato civile, e militare con soldo fisso è vietata ogni partecipazione sì diretta, che indiretta negli appalti, che si fanno per conto della Nazione.

II. E' parimente proibito ai medesimi Funzionarj, ed Impiegati il ricevere direttamente, od indirettamente regali dagli Appaltatori, e da qualunque Amministratore della pubblica sostanza.

III. I Contravventori sono privati delle cariche, e rispettivamente degli impieghi, che coprono; sono inhabilitati a più esercitarne in avvenire, ed inoltre incorrono nella